



# COMUNE DI CORTE PALASIO

Provincia di Lodi

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 9 DEL 13-10-2015

COPIA

**OGGETTO: MAGGIORAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 380/2001 AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 10, DELLA L.R. 28.11.2014 N. 31**

L'anno duemilaquindici addì tredici del mese di Ottobre, alle ore 16:40 circa, nella Sede Municipale, la Giunta Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento delle formalità di legge, è stata convocata con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
STABILINI MARCO      SINDACO	X	
MADDE' DARIO        ASSESSORE	X	
MARINONI GIACOMO   ASSESSORE	X	
Presenti - Assenti	3	0

con la partecipazione del Segretario Generale, DOTT. MASSIMO LIVERANI MINZONI, con funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor MARCO STABILINI, SINDACO, ha adottato, in merito all'oggetto, la seguente deliberazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Tecnico per quanto riguarda la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. N. 267 del 18.08.2000;

Premesso:

02D che il Comune di CORTE PALASIO è dotato di P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) efficace dall'8.08.2012;

02D che l'art. 5, comma 10, della L.R. 28.11.2014 N. 31 così recita: “10. Fino all'adeguamento di cui al comma 3, viene prevista una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, N. 380 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)] così determinata:

a. entro un minimo del venti ed un massimo del trenta per cento, determinata dai comuni, per gli interventi che consumano **suolo agricolo** nello stato di fatto non ricompresi nel **tessuto urbano consolidato**;

b. pari alla aliquota del cinque per cento, per gli interventi che consumano **suolo agricolo** nello stato di fatto all'interno del **tessuto urbano consolidato**;

c. gli importi di cui alle lettere a) e b) sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e compensazione ambientale; tali interventi possono essere realizzati anche dall'operatore, in accordo con il comune.”;

02D che il comma 3 del medesimo articolo regionale così dispone: “3. Successivamente all'integrazione del PTR e all'adeguamento dei PTCP e degli strumenti di pianificazione territoriale della città metropolitana, di cui ai commi 1 e 2, e in coerenza con i contenuti dei medesimi, i comuni adeguano, in occasione della prima scadenza del documento di piano, i PGT alle disposizioni della presente legge.”;

Dato atto che:

02D per “**suolo agricolo**” deve intendersi quello identificato nella specifica cartografia predisposta dalla Regione Lombardia di cui alla banca dati DUSAF (Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali) di cui alla deliberazione G.R. 22.12.2008 N. 8757;

02D per “**tessuto urbano consolidato**” deve intendersi quello definito negli elaborati grafici di corredo del vigente P.G.T. oppure oggetto di future varianti;

Tenuto conto che necessita determinare la maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, del D.P.R. 06.06.2001 N. 380, entro un minimo del venti ed un massimo del trenta per cento, solamente per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato del vigente P.G.T.;

Ritenuto di dover provvedere in merito stabilendo nel 20% la maggiorazione di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), della L.R. N. 31/2014;

Dato atto che la suddetta maggiorazione “*non sostituisce bensì si aggiunge a quella già prevista dall'art. 43, comma 2-bis, della L.R. N. 12/2005, essendo oltremodo diverse le possibili utilizzazioni*” (cfr. comunicato regionale 25.03.2015 N. 50),

Ad unanimità dei presenti

### DELIBERA

1. Per quanto disposto dall'art. 5, comma 10, della L.R. 28.11.2014 N. 31:
  - a. di determinare nel 20% la maggiorazione del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, del D.P.R. 06.06.2001 N. 380 per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto **non ricompresi** nel tessuto urbano consolidato;
  - b. di dare atto che per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto **all'interno** del tessuto urbano consolidato la maggiorazione *ex lege* è pari al 5%;
2. Di dare atto, altresì:
  - a. che gli importi di cui ai precedenti punti 1.a. e 1.b. sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e compensazione ambientale;
  - b. che le suddette maggiorazioni trovano applicazione sino all'adeguamento del P.G.T. di cui all'art. 5, comma 3, della L.R. N. 31/2014;
3. Di stabilire che nel bilancio di previsione anno 2015 siano istituiti idonei capitoli di entrata e di spesa circa l'incasso delle suddette somme;
4. Di disporre l'invio della presente delibera al Settore Tecnico ed al Settore Economico Finanziario per quanto di competenza;
5. Stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. Vo N. 267/2000.

Redatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO  
*F.to MARCO STABILINI*

IL SEGRETARIO  
*F.to DOTT. MASSIMO LIVERANI MINZONI*